

## **Capitolo Terzo – I sacramenti del servizio alla comunione**

Il Catechismo introduce brevemente (nn. 1533-1535) la trattazione di questo terzo gruppo di sacramenti, inquadrandolo nel contesto generale degli altri sacramenti: mentre quelli d'iniziazione fondano la vocazione di tutti i cristiani sulla santità e sull'evangelizzazione, conferendo le grazie necessarie, l'Ordine e il Matrimonio «sono ordinati alla salvezza altrui». Naturalmente, in qualche modo tutti i sacramenti contribuiscono sia alla salvezza personale sia a quella degli altri, ma esiste in ciascuno un senso essenziale principale, riconducibile a una di queste possibilità.

Per questi «sacramenti del servizio» si parla di «consacrazioni particolari», che si aggiungono a quelle, a carattere generale, conferite dal battesimo e dalla cresima. Sono «particolari» sia perché non sono destinate a tutti, sia perché conferiscono una capacità e una destinazione verso una particolare missione. Sulla base di ciò, dei coniugi si dice che sono «come consacrati»: infatti, non si tratta qui del carattere sacramentale indelebile, chiamato anche consacrazione, ma del vincolo matrimoniale di per sé indissolubile, che costituisce anche una vocazione alla vita cristiana e alla missione, soprattutto riguardo i figli, realizzate insieme all'altro coniuge.

### **Il sacramento dell'Ordine**

In sintonia con il Vaticano II (LG 19-21), si comincia la trattazione considerando la successione apostolica come elemento cardine dell'Ordine sacro, chiamandolo perciò «il sacramento del ministero apostolico» (n. 1536).

#### **I. Perché il nome di sacramento dell'Ordine?**

L'etimologia dei termini *ordine* e *ordinazione* non va confusa con l'origine della realtà teologica indicata da questi termini. L'Ordine sacro, la sua strutturazione, e l'atto per il quale qualcuno è costituito diacono, presbitero o vescovo, non sono elementi modellati secondo la prassi imperiale romana (come l'ordine senatoriale, l'ordine militare, ecc.), ma provengono dalla rivelazione biblica, e più specificamente dalla costituzione del collegio apostolico e della sua successione. La volontà fondazionale sulla Chiesa e sui ministeri in essa operanti prevede, infatti, non solo il sacramento dell'ordine nei suoi tre gradi, ma anche il loro esercizio all'interno di una comunione ministeriale, per la quale è stato poi scelto il nome generico di *ordo*, che «nell'antichità romana, designava dei corpi costituiti in senso civile» (n. 1537).

Per l'ordinazione s'inserisce un candidato nell'ordine rispettivo; sebbene possa sembrare ovvio, occorre prendere atto, come si fa nel Catechismo, che l'ordinazione è una

realtà di natura sacramentale, distinta dall'elezione, dalla delega, o dall'insediamento. Conviene contemporaneamente avvertire che i *termini* ordinazione e consacrazione non implicano sempre sacramentalità (come negli ordini minori dei riti orientali e nella consacrazione delle vergini), e che non esiste, finora, una terminologia assolutamente omogenea. Il Vaticano II usa i termini consacrazione e ordinazione indistintamente sia per i vescovi sia per i presbiteri; nel rituale latino attualmente in vigore, invece, si usa il termine ordinazione esclusivamente per il conferimento dell'episcopato, del presbiterato e del diaconato, mentre i termini benedizione, consacrazione, istituzione e dedicazione riguardano gli abati/abadesse, le vergini consacrate, i lettori e accoliti e le chiese e altari, oltre alle varie benedizioni di oggetti e luoghi.

## **II. Il sacramento dell'Ordine nell'Economia della Salvezza**

### *Il sacerdozio dell'antica alleanza*

Il sacerdozio levitico appare come elemento essenziale nella storia del popolo d'Israele. La configurazione delle dodici tribù come vero popolo avviene, infatti, con la ricezione della legge mosaica e con l'istituzione del sacerdozio, presso il monte Sinai. È chiaro che si tratta di una realtà solo prefigurativa del nuovo sacerdozio: non consiste, quindi, in una prima fase, dalla quale si sarebbe poi sviluppato il sacerdozio della nuova alleanza. Al sacerdozio antico, sebbene istituito su iniziativa divina, mancava il senso forte della mediazione; in un certo senso, il rapporto fra gli israeliti e Jahvè, da esso veicolato, era costituito da un movimento sostanzialmente ascendente — dagli uomini verso Dio —, e perciò non comportava una vera e propria giustificazione, pur restando ad essa intrinsecamente relazionato, a motivo della fede nel Messia che sarebbe venuto. Era, insomma, vero sacerdozio, e mediante il culto sacrificale si rendeva a Jahvè l'adorazione dovuta. Come prefigurazione del futuro sacerdozio esso non va dunque sottovalutato, e perciò l'attuale liturgia di ordinazione del rito latino — nei suoi tre gradi — lo menziona nel contesto unitario della storia della salvezza.

### *L'unico sacerdozio di Cristo*

Nella lettera agli Ebrei ritroviamo l'aspetto prefigurativo del sacerdozio levitico, ma quello di Cristo è presentato come sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedek, sacerdote del Dio altissimo, anteriore al sacerdozio levitico e addirittura «senza padre, senza madre, senza genealogia» (Eb 7,3). Di Cristo sacerdote vengono delineati il suo carattere unico — non esiste nessun altro sacerdote all'infuori della sua persona —, perenne — non verrà mai meno —, universale — rivolto non solo ad un popolo, ma a tutti gli uomini —, e sacrificale — con

un sacrificio unico, fatto una sola volta per tutte, nella sua propria Persona. Il suo carattere sacrificale, quindi, significa non solo la funzione di offrire sacrifici, ma di diventare sacrificio. In Lui, offerta e offerente coincidono nella sua Persona.

L'unicità del sacerdozio di Cristo è stata ribadita più recentemente dal magistero della Chiesa nella Dichiarazione *Dominus Iesus* della Cong. per la Dottrina della Fede, dell'anno 2000, pur senza usare esplicitamente il termine *sacerdozio*: si afferma «l'unicità e l'universalità della mediazione salvifica di Gesù Cristo» (n. 16). Quest'unicità, intesa in modo radicale, porta a concepire il ministero sacerdotale necessariamente come partecipazione al sacerdozio di Cristo, perché non esiste altro. Non si può quindi pensare ad un sacerdozio autonomo, non dipendente da quello di Cristo: questo è il senso forte sottolineato dalla teologia cattolica.

#### *Due partecipazioni all'unico sacerdozio di Cristo*

Anche il sacerdozio comune dei fedeli, quello proveniente dal battesimo e dalla cresima, è partecipazione al sacerdozio di Cristo e non è mai una realtà autonoma. Fra questi e il sacerdozio ministeriale, sebbene entrambi partecipino all'unico sacerdozio di Cristo, intercorre una «differenza essenziale» (LG 10/2), non riducibile alla gradualità. Il sacerdozio ministeriale, quindi, non è sviluppo del sacerdozio comune, come una sua intensificazione, ma ciascun sacerdozio proviene direttamente da quello di Cristo. Si tratta di una dottrina gravida di conseguenze in ambito spirituale e ministeriale: il ministero non va pensato come il coronamento della vita cristiana, e meno ancora come un diritto. Certamente, esso presuppone il sacerdozio comune, ma è dono totalmente gratuito, in vista del bene della comunità.

Di queste due forme di sacerdozio partecipato si dice, sempre con espressione della LG 10/2, che «sono ordinati l'uno all'altro». Infatti, il ministero ordinato è relativo al sacerdozio comune, esiste per formarlo attraverso la predicazione della parola di Dio e la celebrazione dei sacramenti, in modo tale da prepararlo a portare avanti la missione della Chiesa. Per il ministro ordinato, quindi, il servizio non è un semplice atteggiamento spirituale, conveniente per progredire nella santità, ma realtà teologica ed esigenza ecclesiologica: perciò è chiamato “ministeriale”. Un sacerdote non votato al servizio tradisce la sua propria identità.

La struttura stessa del ministero ordinato, consistente nei tre gradi del diaconato, presbiterato ed episcopato, ricevuti in modo consecutivo, è modellata secondo questa dinamica ministeriale, tenendo conto che il diaconato sacramentalmente conferito non cessa né con l'ordinazione presbiterale né con quella episcopale; in questa maniera si prevede che le funzioni presbiteriali ed eventualmente episcopali siano esercitate come vero servizio. Ciò

si manifesta liturgicamente facendo indossare al vescovo la dalmatica diaconale (abituale sotto la casula, quando si usa il rito pontificale).

Contemporaneamente, però, occorre prendere atto che nella Chiesa — che è una Chiesa episcopale — l'autorità gerarchica si trova nel ministero ordinato: primariamente nei vescovi, ma coadiuvati dai presbiteri e dai diaconi. Da questo punto di vista, il sacerdozio comune — che non è gerarchico — è a sua volta ordinato verso il ministeriale. Questo reciproco ordinamento costituisce proprio il motore trainante della missione della Chiesa.

### *In persona di Cristo Capo*

Per specificare meglio il tratto caratteristico del sacerdozio ministeriale, il Catechismo non esita a richiamarsi all'espressione *agire in persona Christi Capitis*, patrimonio della sacramentaria scolastica, ma in realtà coniata dai padri della Chiesa nei loro commenti ai salmi, in particolare rispetto al ruolo dell'autore ispirato. Si vuole così ribadire il senso forte di causalità strumentale dell'agire ministeriale: quando il sacerdote esercita il suo ministero, il soggetto reale di quelle azioni è Cristo stesso («Io ti assolvo...», «Questo è il mio Corpo...»), mentre il ruolo del ministro resta nell'ambito esclusivo della strumentalità. La presenza di Cristo Capo è resa così visibile presso i fedeli in un modo libero da eventuali soggettivismi.

Occorre però precisare che la realtà teologica dell'agire *in persona Christi* ha una valenza analogica, e perciò il Catechismo, molto accuratamente, aggiunge che «la forza dello Spirito Santo non garantisce nello stesso modo tutti gli atti del ministro» (n. 1550). Concretamente, mentre nel ministero sacramentale la presenza di Cristo è garantita, anche nel caso di ministri indegni, nella predicazione e nella guida pastorale le condizioni umane del ministro lasciano la loro impronta e potrebbero anche ostacolare la realtà di grazia conferita. Quando si vuol mettere più a fuoco questa diversità di garanzia della presenza di Cristo nell'agire ministeriale, essa è resa usando l'espressione *repraesentatio Christi* per le funzioni d'insegnamento e di governo, e riservando quella dell'agire *in persona Christi* esclusivamente per la liturgia sacramentale.

Bisogna inoltre aggiungere che nel ministero diaconale non esiste un agire *in persona Christi* in senso vero e proprio, sebbene essi agiscano *auctoritate Christi* (“con l'autorità di Cristo”). Perciò nella *editio tipica* latina del Catechismo, a proposito del n. 875 sulla costituzione gerarchica della Chiesa, si è voluto tener conto di questa distinzione, dicendo che «i vescovi e i presbiteri ricevono la missione e la facoltà (la “sacra potestà”) di agire “in persona di Cristo Capo”», mentre «i diaconi (ricevono) la forza di servire il popolo di Dio

nella “diaconia” della liturgia, della parola e della carità, in comunione con il vescovo e il suo presbiterio».

«*A nome di tutta la Chiesa*»

Oltre a rendere presente Cristo presso la Chiesa, il sacerdozio ministeriale agisce “nel nome della Chiesa”, perché il ministro presenta a Dio la preghiera e il culto della Chiesa. Il Catechismo (n. 1553) si preoccupa di prendere distanza da eventuali impostazioni pensate come delegazione di una potestà originalmente appartenente alla comunità, e posteriormente affidata al ministro. Il ministro ordinato rappresenta la Chiesa, Corpo di Cristo, perché rappresenta il suo Capo, Cristo. Con parole di Giovanni Paolo II, «il riferimento alla Chiesa è iscritto nell’unico e medesimo riferimento del sacerdote a Cristo, nel senso che è la “rappresentanza sacramentale” di Cristo a fondare e ad animare il riferimento del sacerdote alla Chiesa» (PDV 16). Si tratta di un aspetto basilare del sacerdozio, inteso, dalla mano del dato biblico, come una partecipazione alla mediazione salvifica di Cristo: mediazione contemporaneamente “ascendente” e “discendente”. L’aspetto “discendente”, il Dio che viene incontro agli uomini offrendogli la salvezza, è decisamente quello più importante; tuttavia, la risposta di fede dell’uomo che accoglie quest’offerta, con le sue componenti di culto e di carità, si presenta a Dio anche attraverso il sacerdozio di Cristo, reso visibile attraverso i suoi ministri. La *repraesentatio Ecclesiae* rende possibile questo movimento sacerdotale “ascendente”, dagli uomini verso Dio, e si manifesta in modo particolare nella liturgia eucaristica.

Poiché il sacerdozio esiste «nella Chiesa e per la Chiesa» (PDV 15), esso va sempre esercitato all’interno di una comunione gerarchica e ministeriale: per i vescovi nel collegio episcopale; per i presbiteri nel presbiterio diocesano presieduto dal loro vescovo. Contemporaneamente, il ministero «per la Chiesa» si rispecchia nella dimensione universale del sacerdozio, in corrispondenza alla missione apostolica ereditata, anch’essa universale: il sacerdote si offre, cioè, all’intera Chiesa, a tutti gli uomini senza nessuna discriminazione, anche se di fatto egli svolge la sua missione presso una determinata comunità.

### **III. I tre gradi del sacramento dell’Ordine**

Mentre fra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale esiste una differenza essenziale, non di grado, all’interno del sacerdozio ministeriale troviamo invece gradi di partecipazione al sacerdozio di Cristo. Con l’ordinazione episcopale si conferisce il “sommo sacerdozio” nella sua pienezza, ovviamente non nel senso di esaurire l’intera realtà del

sacerdozio di Cristo, ma perché non esiste possibilità di un grado maggiore di partecipazione. Anche il presbiterato conferisce una partecipazione al sacerdozio di Cristo in linea ministeriale, ma lo fa *in grado subordinato* (PO 2), quindi parziale, non pieno. Il diaconato, in questo senso, non è un terzo grado di sacerdozio, ma appartiene certamente all'Ordine sacro, è al servizio degli altri ministri e di tutta la Chiesa, e può essere correttamente descritto come partecipazione al sacerdozio di Cristo in linea ministeriale.

Il testo della *Lumen gentium* (n. 28) che introduce questa sezione del Catechismo parla del «ministero ecclesiastico d'istituzione divina», il quale «viene esercitato in diversi ordini» da quelli chiamati già anticamente «vescovi, presbiteri, diaconi». La nota in calce rimanda al Decreto sul sacramento dell'Ordine del Concilio di Trento, nel cui sesto canone si anatematizza dire che «nella Chiesa cattolica non vi è una gerarchia istituita per disposizione divina, e formata di vescovi, sacerdoti e ministri». Sebbene in modo articolato, appartiene quindi alla fede non solo l'esistenza dell'ordine sacro, ma anche il fatto che nella sua forma sacramentale esso è trimembre. Nei riti orientali esistono anche gli ordini minori e il suddiaconato, ma essi non sono di natura sacramentale.

Nel descrivere ciascuno dei gradi, il Catechismo segue la logica del Vaticano II, nel quale l'episcopato è la realtà originale, sostanziale, mentre il presbiterato e il diaconato provengono da esso come una sua derivazione. Occorre tener presente che l'istituzione dell'Ordine da parte di Cristo avvenne con l'istituzione del Collegio degli Apostoli, di cui i vescovi sono i successori. Potremmo dire che Cristo istituì l'episcopato quando costituì l'apostolato dei Dodici, i quali, per l'imposizione delle mani, trasmisero poi ai vescovi ciò che del loro ufficio poteva essere trasmesso. Tuttavia, sia gli apostoli che i vescovi trasmisero in grado subordinato la loro funzione anche ai presbiteri e diaconi, come attestato dal Nuovo Testamento. Questa prassi apostolica si richiama alla volontà fondazionale di Cristo, come succede con l'intera rivelazione neotestamentaria, e perciò risulta pertinente affermare l'istituzione divina, anche se in modo diverso, sia dell'episcopato, sia del presbiterato e del diaconato.

#### *L'ordinazione episcopale - pienezza del sacramento dell'Ordine*

Più concretamente sull'episcopato, il Catechismo (n. 1555), sempre sulla scia del Vaticano II, presenta la sua origine storica all'interno del quadro della successione apostolica. Il testo cita il brano centrale di LG 20, dove si afferma che, fra i vari uffici esistenti nella Chiesa primitiva, «tiene il primo posto l'ufficio di quelli che, costituiti nell'episcopato, per successione che risale all'origine, possiedono i tralci del seme apostolico». Si condensa in

queste poche parole l'insieme delle testimonianze bibliche e storiche riportate nel documento conciliare (At 20,25-27; 2Tm 4,6; 1Tm 5,22; 2Tm 2,2; Tt 1,5; Clemente Romano, Tertulliano, Ireneo di Lione), e occorre prendere atto dell'esistenza di queste testimonianze, perché mentre l'istituzione dell'apostolato dei Dodici, per chi crede al Vangelo, è un fatto innegabile, non è altrettanto evidente la loro successione. Ciò che potrebbe suscitare perplessità è infatti l'assenza, nel Nuovo Testamento, dell'espressione e dello stesso concetto di "successione apostolica". Tuttavia, è invece ben presente *la realtà* della successione: ed è proprio questo ciò che manifestano queste testimonianze.

Inoltre, se vogliamo capire più profondamente l'argomento, occorre prendere atto della *motivazione* della successione apostolica, di cui parla la *Lumen gentium*: «La missione divina affidata da Cristo agli apostoli durerà fino alla fine dei secoli (cfr. Mt 28,20), poiché il Vangelo che essi devono predicare è per la Chiesa il principio di tutta la sua vita in ogni tempo. Per questo gli apostoli, in questa società gerarchicamente ordinata, ebbero cura di istituire dei successori». La chiave dell'argomentazione sta nel senso dato al «Vangelo»: non un semplice scritto, da sé tramandabile senza necessità di vescovi, ma «principio di tutta la sua vita (della Chiesa) in ogni tempo». Con parole di Paolo, il Vangelo è «potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede» (Rm 1,16). Il Vangelo è parola di Dio viva e vivificante, che va annunciata (con la predicazione) e celebrata (nella liturgia) per dispiegare la sua intera potenza salvifica. Va quindi trasmesso incarnato nella testimonianza personale dei ministri, e per primi i vescovi. La successione episcopale è la portatrice della tradizione apostolica, il cui contenuto è proprio «il Vangelo che essi devono predicare».

Il contenuto della funzione svolta nella successione episcopale è tale da richiedere necessariamente la sua sacramentalità, perché la semplice condizione cristiana non ha la capacità per trasmettere il Vangelo nella modalità appena menzionata. Anche qui il Catechismo segue la logica del Concilio, leggendo in relazione consequenziale la successione con la sacramentalità dell'episcopato. Si ribadisce, con parole della LG 21, che «gli apostoli sono stati arricchiti da Cristo con una effusione speciale dello Spirito Santo disceso su loro (cfr. At 1,8; 2,4; Gv 20,22-23), ed essi stessi con la imposizione delle mani diedero questo dono spirituale ai loro collaboratori (cfr. 1Tm 4,14; 2Tm 1,6-7), dono che è stato trasmesso fino a noi nella consacrazione episcopale». Questa «imposizione delle mani» non è semplice assegnazione di un ufficio, ma dono spirituale trasmesso in vista dell'adempimento della missione affidata: e chiamiamo sacramentale proprio la realtà spirituale trasmessa attraverso un segno visibile. La natura sacramentale dell'episcopato è stata definita dal magistero della Chiesa per prima volta nel Concilio Vaticano II (LG 21).

Sulla funzione episcopale sacramentalmente trasmessa si aggiungono delle importanti precisioni. Da una parte, insieme all'ufficio di santificare (per esempio, il potere di ordinare), essa include gli uffici d'insegnare e di governare, ciò rende questi uffici molto più consistenti che una mera funzione amministrativa. Sugli uffici d'insegnamento e di governo occorre ricordare che «per loro natura, (essi) non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio» (LG 21). Non è lo stesso con l'ufficio di santificare, come succede con i vescovi non cattolici il cui episcopato è riconosciuto valido dalla Chiesa cattolica, come sono ritenute valide anche le loro funzioni ministeriali (ordinazioni, cresime, Eucaristia, ecc.).

Dall'altra parte, con l'ordinazione episcopale è impresso il carattere sacramentale proprio dei vescovi, «in maniera tale che i vescovi, in modo eminente e visibile, tengono il posto dello stesso Cristo maestro, pastore e pontefice, e agiscono in sua vece» (LG 21). Esiste dunque una capacità ontologico-sacramentale caratteristica dei vescovi, resa con l'espressione «in modo eminente», la quale oltrepassa quella dei semplici presbiteri, e spiega in gran parte la riserva di alcune azioni, come l'ordinazione sacramentale, ai soli vescovi. Conviene inoltre ricordare che, sebbene i presbiteri possano cresimare in circostanze speciali (per facoltà delegata e altri casi) e anche nell'ambito dei riti orientali, essi lo possono fare validamente soltanto usando il crisma consacrato dal vescovo. Perciò la *Lumen gentium* (al n. 26) chiama i vescovi «ministri originari» della cresima.

Viene infine ribadita la natura collegiale dell'episcopato, non come realtà esclusivamente giuridica, ma sacramentale. Con l'ordinazione episcopale, il presbitero diventa vescovo nel collegio episcopale; diventare vescovo e diventare membro del collegio costituiscono un unico effetto del sacramento ricevuto; in altre parole, si è vescovo assieme agli altri vescovi. Naturalmente, la condizione di membro del collegio comporta l'essere in comunione gerarchica col Capo del Collegio e con le sue membra; quando eventualmente non esiste questa comunione, la condizione sacramentale dell'essere vescovo rimane distaccata dalla sua componente collegiale, ciò costituisce una seria anomalia, sebbene non intacchi la validità dell'episcopato conferito.

L'ordinazione episcopale è compito esclusivo dei vescovi, e già dall'era antica è precettato che essa sia conferita da almeno tre vescovi: in questo modo si manifesta liturgicamente la natura collegiale dell'episcopato, perché il nuovo candidato è accolto da un corpo rappresentato dai tre vescovi ordinanti; è addirittura raccomandato che tutti i vescovi presenti intervengano nell'ordinazione. Questa prassi contiene anche altri due aspetti che meritano di essere segnalati: da una parte, con almeno tre testi si assicura maggiormente

l'accertabilità dell'ordinazione conferita, e ciò è importante in una Chiesa a struttura episcopale, come la Chiesa cattolica; dall'altra, la presenza contemporanea di tre ministri garantisce meglio la validità sacramentale dell'ordinazione, nell'eventuale caso in cui qualcuno dei ministri non sia stato validamente ordinato.

Queste ultime considerazioni ci conducono verso una migliore comprensione della successione apostolica. Talvolta essa è intesa nel senso di ordinazioni successive, come gli anelli di una catena, che da qualcuno degli Apostoli arriva alla fine a ciascuno dei vescovi attuali. Dal punto di vista storico, infatti, ogni vescovo potrebbe far risalire la sua episcopato fino all'Apostolo originante, ripercorrendo all'indietro la sua "catena"; tuttavia, la teologia e la stessa storia ci fanno vedere che l'argomento è più articolato. Da una parte, almeno fino a tempi recenti (prima che fosse stabilito da Paolo VI il pensionamento dei vescovi anziani), non era abituale che un vescovo ordinasse il suo successore. Inoltre, il fatto che le ordinazioni si conferiscano — già dai tempi antichi — con almeno tre ministri ordinanti, comporta che la successione episcopale non si sviluppa come in "catene parallele", ma come una fitta rete. Inoltre, più importante ancora è prendere atto che, guardando l'argomento da una prospettiva ecclesiologica, la successione apostolica-episcopale non si realizza da vescovo a vescovo, ma da collegio a collegio: il collegio episcopale succede al collegio apostolico.

Poiché diventare vescovo è diventare membro del collegio, per la legittimità dell'ordinazione episcopale è sempre richiesto l'intervento del vescovo di Roma, Capo del collegio episcopale. Presso il rito latino, questo intervento consiste nel mandato pontificio per procedere all'ordinazione (CIC 1013); nel caso di ordinazione senza tale mandato, sia il vescovo ordinante sia l'ordinato incorrono nella scomunica *latae sententiae* (CIC 1382). Occorre inoltre la previa nomina del vescovo da parte del Papa, sebbene esistano anche casi particolari di elezioni legittime nelle quali il ruolo del Romano Pontefice è solo quello di confermare l'elezione realizzata (CIC 377 § 1). Presso i riti orientali, è necessario il legittimo mandato proveniente o dal Romano Pontefice, o dal Patriarca, o dal Metropolita (CCEO 745).

La funzione più paradigmatica del vescovo è quella di essere a Capo di una Chiesa locale, come suo legittimo pastore. Il Catechismo ricorda che detta funzione va sempre e comunque abbinata alla sollecitudine per tutte le Chiese, poiché corrisponde alla sua condizione di membro del collegio episcopale. Il vescovo, inoltre, governa la sua propria Chiesa come membro del collegio: egli rende presente la Chiesa universale nella sua propria Chiesa particolare, e la governa in sintonia con il vescovo di Roma e gli altri vescovi. Si tratta di una conseguenza non indifferente della struttura bidimensionale sia dell'episcopato che della Chiesa. Da una parte, occorre affermare con san Cipriano che «l'episcopato è uno solo, e

i singoli vescovi nella propria parte lo possiedono in solido» (*De Ecclesiae Catholicae unitate*, 5). Dall'altra, fra ciascuna Chiesa particolare e l'intera Chiesa universale esiste un rapporto di «mutua interiorità» (CN 9), perché nella Chiesa particolare «è veramente presente e agisce la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica» (CD 11). Episcopato e Chiesa si compenetrano e si proiettano reciprocamente nelle due dimensioni.

#### *L'ordinazione dei presbiteri – cooperatori dei vescovi*

Sul presbiterato il Catechismo procede, sempre sulla scia del Vaticano II, ancorandolo nella consacrazione e missione di Cristo, componenti del suo sacerdozio, i quali vengono partecipati dagli Apostoli e dai vescovi loro successori, ma anche dai presbiteri, sebbene in grado subordinato. I presbiteri, cioè, non partecipano al sacerdozio dei loro vescovi, ma a quello di Cristo, anche se sono destinati a svolgerlo come «cooperatori dell'Ordine episcopale» (PO 2). Sono così sintetizzati i tratti caratteristici della funzione presbiterale: è una partecipazione non piena al sacerdozio di Cristo, da esercitarsi subordinatamente ai vescovi come loro cooperatori, in vista del «retto assolvimento della missione apostolica affidata da Cristo» (PO 2). Si noti che i presbiteri non sono successori degli apostoli, sebbene partecipano alla missione apostolica; nell'altra direzione potremmo dire che la missione portata avanti nella successione apostolica è realizzata dai vescovi coadiuvati dai presbiteri (e dai diaconi).

In questo modo si supera un'insidiosa problematica portata avanti da molti secoli, sulla distinzione fra episcopato e presbiterato. Si tenga presente che con san Girolamo, nel V secolo, prende avvio un filone di tradizione teologica che nega la sacramentalità dell'episcopato. Secondo il celebre biblista, dall'analisi di alcuni testi neotestamentari (Tt 1,7; Fil 1,1; At 20,28; Eb 13,17; 1Pt 5,1-2) si concluderebbe che «presbitero e vescovo è la stessa cosa» (*Ep* 146). Saltata la differenza sacramentale, la distinzione fra i due *ordines* si colloca altrove: o come semplice dignità, o come questione di potere giurisdizionale, o come potestà per ordinare e cresimare. Questi criteri sono però deficitari o almeno insufficienti. Mentre ciò è evidente rispetto al primo criterio menzionato, sul potere giurisdizionale (in linea teorica presente nel vescovo e assente nel presbitero) bisogna accorgersi che il contenuto della missione svolta dai vescovi supera di molto l'aspetto giurisdizionale. Ci sono poi i casi di presbiteri con un potere giurisdizionale più ampio di quello di tanti vescovi. La *potestas confermandi* non è un criterio decisivo, come si è già spiegato a proposito di cresime conferite da presbiteri. La *potestas ordinandi* potrebbe essere eventualmente pensata come criterio di distinzione, ma non è esente da inconvenienti, poiché destano perplessità alcuni pochi casi

storici di ordinazioni conferite da semplici presbiteri. Il Vaticano II fa risalire l'episcopato all'ambito sacramentale, collocando la sua distinzione rispetto al presbiterato in tre campi, in relazione consequenziale: l'episcopato è pienezza sacerdotale, mentre il presbiterato è sacerdozio in grado subordinato; i vescovi succedono gli Apostoli, mentre i presbiteri partecipano alla missione apostolica ma non sono successori degli Apostoli; la funzione paradigmatica del vescovo è quella di essere a capo di una Chiesa particolare, mentre quella del presbitero è di cooperazione alla funzione episcopale.

In modo più specifico, la funzione presbiterale è descritta dal Catechismo seguendo LG 28: «sono consacrati per predicare il Vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino, quali veri sacerdoti del Nuovo Testamento». Essi agiscono *in persona Christi Capitis* e con la sua autorità. Il culto divino, e più concretamente la celebrazione dell'Eucaristia, ha una assoluta centralità: possiamo dire che si diventa presbitero in vista della celebrazione eucaristica. Non si tratta di una questione solo attinente alla vita spirituale, ma di un elemento chiave nella dinamica pastorale e missionaria della Chiesa. Infatti, «tutti i sacramenti, come pure tutti i ministeri ecclesiastici e le opere d'apostolato, sono strettamente uniti alla sacra Eucaristia e ad essa sono ordinati. (...) Per questo l'Eucaristia si presenta come fonte e culmine di tutta l'evangelizzazione» (PO 5). Questa centralità eucaristica esiste non solo a livello istituzionale, ma anche e soprattutto nelle persone: l'intera vita dei cristiani è destinata ad essere inserita nell'Eucaristia per diventare offerta gradita a Dio. Con parole della *Lumen gentium*, n. 34, a proposito dei laici, ricordiamo che «le loro opere, le preghiere e le iniziative apostoliche, la vita coniugale e familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, se sono compiute nello Spirito, e persino le molestie della vita se sono sopportate con pazienza, diventano spirituali sacrifici graditi a Dio per Gesù Cristo (cf. 1Pt 2, 5); e queste cose nella celebrazione dell'Eucaristia sono piissimamente offerte al Padre insieme all'oblazione del corpo del Signore».

Ancora sulla vita presbiterale il Catechismo ricorda due tratti importanti e caratteristici: nelle Chiese particolari i presbiteri costituiscono un unico presbitero in dipendenza dal vescovo. Questa dipendenza, di natura gerarchica e con risvolti anche giuridici, proviene dalla natura stessa dell'ufficio dei presbiteri, «saggi collaboratori dell'ordine episcopale» (LG 28): è quindi la conseguenza del dato dogmatico in ambito ministeriale. La "dipendenza" non è solo giuridica ma prima e soprattutto di ambito sacramentale ed ecclesiologico: in un certo modo i presbiteri rendono presente il loro vescovo presso la comunità dei fedeli, e assolvono insieme a lui la missione apostolica.

All'interno del presbiterio, inoltre, i presbiteri si rapportano reciprocamente secondo una «fraternità sacramentale»: un'espressione forte che il Catechismo prende dal Vaticano II (PO 8). Oltre alle sue manifestazioni liturgiche (come l'imposizione delle mani nelle ordinazioni presbiterali, e la concelebrazione eucaristica), la fraternità fra loro va vissuta come in famiglia. Per un presbitero, la sua prima responsabilità sono i suoi fratelli presbiteri: visitare i malati, sostenere i più deboli, pregare per loro, aiutarsi a vicenda, trovarsi in sintonia nell'assolvimento del compito pastorale, ecc. Occorre vivere, in definitiva, in comunione sia ministeriale che esistenziale, in modo tale da attuare il comandamento del Signore: «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,34).

#### *L'ordinazione dei diaconi - «per il servizio»*

Rispetto al diaconato, seguendo anche qui la dottrina del Vaticano II, si ribadisce anzitutto l'appartenenza del diaconato all'ambito gerarchico, come realtà proveniente dal sacramento dell'Ordine sacro. Non è un'affermazione banale, tenendo conto che la differenza fra la funzione diaconale e l'esercizio di quelle stesse funzioni da parte di un fedele non ordinato non è facilmente evidenziabile. Si richiede perciò uno sforzo speciale per risalire alla natura propriamente teologica del diaconato.

Su questa linea, LG 29 — citata dal Catechismo — riporta la celebre frase sull'imposizione delle mani ai diaconi *non ad sacerdotium, sed ad ministerium*, presa dalle *Constitutiones Ecclesiae Aegyptiacae*, un antico documento del IV secolo ma risalente alla *Tradizione Apostolica* degli inizi del III secolo, attribuita a Ippolito Romano. Leggendo la frase alla lettera, il diaconato resterebbe fuori dall'ambito del sacerdozio ministeriale, e ciò avrebbe una sua coerenza, tenendo conto che il diacono non può offrire il sacrificio eucaristico. Tuttavia, l'esclusione assoluta dall'ambito del ministero sacerdotale lo proietterebbe su quello del sacerdozio comune, perché non esistono altre possibilità. Ciò va però assolutamente evitato, perché il dato sicuro è che il diaconato non proviene dal battesimo (e cresima), ma dall'Ordine sacro. Sebbene il diacono non sia sacerdote (perché non consacra), possiamo dire che il diaconato è una partecipazione al sacerdozio di Cristo nella linea ministeriale. Non si tratta di un gioco di parole; bisogna accorgersi che il sacerdozio di Cristo, oltre alla componente culturale, è composto anche dall'aspetto profetico e regale, ed è sotto questo profilo (oltre che alcuni aspetti culturali non eucaristici, come il ministero battesimale) che parliamo di partecipazione diaconale al sacerdozio di Cristo.

Il Catechismo riafferma l'esistenza del carattere sacramentale dell'Ordine a livello anche diaconale, come effetto dell'ordinazione. Ciò non comporta, come per i presbiteri e i vescovi, la capacità di agire *in persona Christi Capitis* (per questo non possono consacrare), ma gli permettono di svolgere il ministero come una *repraesentatio Christi* (rappresentazione di Cristo), in modo tale che il reale soggetto delle loro funzioni è Cristo stesso, che attraverso di loro si fa diacono per tutti: mentre predicano, mentre esercitano la carità con i poveri, mentre assistono ai vescovi e presbiteri nella liturgia, mentre battezzano, assistono matrimoni e presiedono i funerali, e altri servizi ancora.

Il diaconato permanente è stato ripristinato nella Chiesa con il Vaticano II. Anteriormente esso visse un periodo di grande splendore durante la prima metà del primo millennio, e trovò il suo apogeo nei III e IV secoli, con santi della taglia di san Lorenzo e san Vincenzo. Durante la seconda metà del millennio sparì gradualmente, restando solo come gradino verso il presbiterato. Nel Concilio di Trento ci fu un pallido tentativo di ripristino — nel contesto anche degli ordini minori e del suddiaconato —, ma fu solo dopo il Vaticano II che esso riuscì a diventare una realtà stabile nelle Chiese locali, aperta anche a uomini sposati.

L'assetto teologico del diaconato — complesso e articolato — chiede nei candidati al diaconato permanente una formazione specialmente accurata, in modo tale che il suo esercizio si mantenga nell'ambito autenticamente ministeriale. Le opere di carità, come sottolineato dal racconto del libro degli Atti degli Apostoli (cap. 6: i diaconi diventano tali per l'attenzione della mensa delle vedove), devono essere al centro del loro ministero, senza però esaurirsi come solo servizio sociale; la loro predicazione si svolge *auctoritate Christi* ("con l'autorità di Cristo"), non come semplice conferenza; i loro compiti liturgici non vanno omologati alla pari di semplici ministranti; anche il ministero diaconale, in definitiva, rende Cristo presente presso la comunità dei fedeli, sebbene non lo faccia con le caratteristiche tipiche del ministero eucaristico.

#### **IV. La celebrazione di questo sacramento**

Il Catechismo descrive la liturgia dell'ordinazione combinando meravigliosamente sintesi e completezza, per cui non occorrono molti commenti. Le diverse tradizioni rituali della Chiesa cattolica distinguono adeguatamente gli elementi essenziali — l'imposizione delle mani del vescovo ordinante sul capo dell'ordinando, e la preghiera consacratrice specifica secondo il grado conferito — dagli altri elementi spiegativi, che aiutano a comprendere meglio il mistero celebrato, ma non costituiscono parte del segno sacramentale vero e proprio.

Questa distinzione fra l'aspetto essenziale e gli altri aspetti è stata sancita una volta per tutte da Papa Pio XII, nella sua Costituzione Apostolica *Sacramentum ordinis*, del 1947. Prima della sua pubblicazione si nutrivano dubbi sull'appartenenza o meno della cosiddetta *traditio instrumentorum* ("la consegna degli strumenti") al nucleo essenziale del sacramento: la consegna del Vangelo al diacono e al vescovo, e della patena e calice al presbitero. La questione fu dunque chiarita, senza nulla togliere però alla grande convenienza (e obbligazione) di rispettare gli elementi non essenziali prescritti. Con parole di Pio XII dello stesso documento, «ciò che abbiamo dichiarato e stabilito non può essere inteso come se fosse lecito trascurare o abbandonare gli altri riti determinati nel Pontificale Romano».

#### **V. Chi può conferire questo sacramento?**

*Solus episcopus*: soltanto il vescovo (validamente ordinato) conferisce validamente l'ordine, nei tre gradi di episcopato, presbiterato e diaconato. Dalla rivelazione neotestamentaria e dalla vita della Chiesa primitiva, infatti, furono gli Apostoli e i vescovi loro successori ad imporre le mani sui candidati che avrebbero continuato i loro ministeri nei diversi gradi, e la Chiesa sin dall'inizio si seppe legata a questa prassi, considerandola per sempre vincolante, in quanto risalente al disegno fondazionale della Chiesa. È dunque coerente che il "sacramento del ministero apostolico" sia conferito per i successori degli Apostoli nel loro ministero, e cioè i vescovi. Data l'importanza di garantire l'idoneità degli ordinandi e la validità delle ordinazioni realizzate, la legge canonica prevede che il vescovo ordinante sia il vescovo proprio del candidato al diaconato o presbiterato, o che abbia ricevuto le legittime lettere dimissorie (CIC 1015 § 1), e che tutte le ordinazioni nei tre gradi siano debitamente registrate nella curia del luogo dove è avvenuta l'ordinazione (CIC 1053 § 1). Come è stato già detto, per la legittimità delle ordinazioni episcopali è necessario il mandato pontificio.

#### **VI. Chi può ricevere questo sacramento?**

*Solus vir baptizatus* («esclusivamente il battezzato di sesso maschile») riceve validamente l'ordinazione (CIC 1024). È anche necessaria, naturalmente, l'intenzione di essere ordinato, e cioè la consapevolezza e l'assenza di coazione: di fatto la Chiesa si occupa di accertare in precedenza che l'ordinazione si compirà «spontaneamente e liberamente» (CIC 1036) da parte del candidato.

La condizione di essere battezzato è facilmente comprensibile, ma occorre che essa sia accertata con l'apposita documentazione, per non rischiare eventuali casi d'invalidità.

Rispetto alla condizione maschile del candidato, conviene, da una parte, distinguere le “ragioni fondamentali” dalle ragioni teologiche, e dall’altra, bisogna considerare distintamente i gradi dell’episcopato e del presbiterato, dal grado del diaconato.

Com’è stato ribadito dal recente magistero postconciliare, le “ragioni fondamentali” per riservare l’Ordine esclusivamente agli uomini comprendono: «l’esempio, registrato nelle Sacre Scritture, di Cristo che scelse i suoi Apostoli soltanto tra gli uomini; la pratica costante della Chiesa, che ha imitato Cristo nello scegliere soltanto degli uomini; e il suo vivente magistero, che ha coerentemente stabilito che l’esclusione delle donne dal sacerdozio è in armonia con il piano di Dio per la sua Chiesa» (Giovanni Paolo II, *Ordinatio sacerdotalis*, 1). Nell’apprendere queste ragioni, occorre tener presente che Gesù agì con piena libertà, senza lasciarsi condizionare dalla mentalità e dalle consuetudini di luogo e tempo, come manifesta anche in altri aspetti, come la sua posizione rispetto alla condizione della donna, o nel suo rapporto con pubblicani e peccatori. Gli Apostoli si seppero anche loro vincolati a questa prassi e scelsero solo uomini come loro successori, pur annoverandosi presso le primitive comunità cristiane tante donne che si erano dimostrate più fedeli che gli uomini, non ultima Maria Santissima. Questa condotta degli Apostoli rimase invariata anche in ambiti geografici dove, a causa dell’esistenza di sacerdotesse di altre religioni, l’eventuale ordinazioni di donne non avrebbe suscitato perplessità. La tradizione subapostolica e patristica proseguì vincolata a questa prassi, riconoscendola come prassi apostolica permanente. Nel ponderare l’insieme di questi argomenti, Giovanni Paolo II dichiara e stabilisce che «la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa» (OS 4).

La motivazione della riserva dell’Ordine esclusivamente agli uomini non proviene dunque da un ipotetico misoginismo, ma da una tradizione risalente a Gesù e ritenuta perciò vincolante. A ciò possiamo aggiungere che la *repraesentatio sacramentalis Christi* caratteristica, come abbiamo visto, del sacerdozio ministeriale, è correttamente svolta, dal punto di vista significativo, dall’uomo e non dalla donna, perché il dato inequivoco è che il Figlio di Dio si è incarnato prendendo un corpo di sesso maschile: Cristo fu e resta uomo. Non è poi da sottovalutare il significato sponsale del sacerdozio; la salvezza da esso veicolata, infatti, si manifesta nella rivelazione sotto l’immagine privilegiata di uno spozalizio fra Cristo e la Chiesa. Nel sacerdozio ministeriale si rende presente presso la Chiesa Sposa l’amore di Cristo Sposo: una presenza ben significata soltanto da un ministro di sesso maschile. Conviene infine ricordare che le donne non hanno diritto di accesso al sacerdozio per gli stessi motivi per cui neanche gli uomini hanno questo diritto: il sacerdozio è un dono

assolutamente immeritato, non configurato come sviluppo del sacerdozio battesimale e nemmeno ancora come il suo coronamento.

Le “ragioni fondamentali” precedentemente menzionate, e la citata dichiarazione di Giovanni Paolo II, riguardano l’ “ordinazione sacerdotale”, quindi il grado episcopale e presbiterale. Occorre ora affrontare la questione dell’ammissibilità o meno della donna al diaconato sacramentale. Di primo acchito la risposta sembrerebbe positiva, visto che in Rm 16,1 si parla di «Febe, nostra sorella, diaconessa della Chiesa di Cencre», e la grammatica di 1Tm 3,8-13 permette d’ipotizzare la presenza di candidate al diaconato. Troviamo addirittura diversi documenti dell’antica tradizione orientale che attestano la presenza di diaconesse (la *Didascalia Apostolorum* del III secolo, il canone 19 del Concilio di Nicea, le Costituzioni apostoliche della Siria del IV secolo, il canone 15 del Concilio di Calcedonia, e altri ancora), che si prolunga fino all’ VIII secolo inoltrato. Se la storia accerta la loro passata esistenza, la si potrebbe eventualmente pensare come realtà da ripristinare.

È necessario tuttavia rendersi conto che le “diaconesse” menzionate in queste fonti non vanno necessariamente equiparate ai diaconi nel senso tecnico attuale. Dallo studio delle fonti, particolarmente quelle liturgiche, emerge una figura del diaconato femminile diversa dal diaconato maschile: le diaconesse svolgevano la loro funzione specialmente nell’ambito dell’amministrazione del battesimo d’immersione alle donne, per motivi di custodia del pudore; anche nella preparazione delle catecumene e nelle loro unzioni; e tutto ciò in cui il contatto fra un ministro maschio e la donna avrebbe potuto essere occasione di scandalo, più ancora in una società dove la separazione fra uomini e donne era molto marcata. Le fonti rivelano inoltre che alle diaconesse non era consentito distribuire la comunione eucaristica, né benedire, né salire sul presbiterio, né predicare. L’insieme di queste caratteristiche porta dunque a non omologare le antiche “diaconesse” con i diaconi della nostra epoca. A ciò dovremmo aggiungere i risultati della teologia dell’Ordine, la quale ribadisce l’importanza dell’unità del ministero ordinato, accostando al diaconato gli stessi argomenti sulla non ammissibilità della donna all’episcopato e al presbiterato. Il magistero della Chiesa non ha voluto tuttavia sancire la questione in modo definitivo, finché non si concludano gli appositi studi intrapresi. In questo momento regge una disciplina canonica che proibisce l’ordinazione di donne al diaconato (CDF, *Normae de gravioribus delictis*, Norme sostanziali, art. 5).

Al sacerdozio ministeriale accedono soltanto coloro che vengono chiamati: una *vocazione* di Dio quindi, non riducibile ad una scelta professionale e meno ancora ad una sistemazione esistenziale. La vocazione trova il suo fulcro autentico nell’invito dell’autorità

gerarchica all'ordinazione, alla quale spetta anche stabilire le condizioni d'idoneità dei candidati, i requisiti previ, e il loro accertamento.

Nella Chiesa latina regge la legge del celibato per i tre gradi dell'ordine, con l'eccezione del diaconato permanente. Esistono anche alcuni casi particolari, come i ministri sposati di altre comunioni cristiane, ricevuti poi nella piena comunione della Chiesa cattolica e che, desiderosi di esercitare il ministero, sono riordinati (se la loro ordinazione non è ritenuta valida) senza l'obbligo della continenza. Per comprendere adeguatamente l'argomento, bisogna prendere atto che la chiamata al sacerdozio si rivolge a coloro che hanno previamente ricevuto da Dio il carisma del celibato: più che una esigenza di rinuncia al matrimonio in vista del sacerdozio, la legge del celibato consiste dunque nello scegliere per il ministero soltanto fra coloro che hanno ricevuto il dono. La Chiesa procede così sulla scia di una tradizione risalente ai primi secoli, nella consapevolezza che Gesù stesso rimasse celibe, dedicando tutta la sua vita esclusivamente alla missione ricevuta dal Padre. Il carattere sponsale del sacerdozio chiede di amare la Chiesa col cuore indiviso, ciò è anche sorgente di fecondità.

Nelle Chiese orientali si segue una legittima disciplina diversa, che permette il presbiterato all'interno di una vita matrimoniale. Con ciò non viene meno quanto detto in precedenza, tenendo conto che l'episcopato in Oriente — il “sommo sacerdozio”, com'è stato già accennato — è riservato esclusivamente ai celibi, e che il presbiterato celibe è tenuto in grande onore ed è anche praticato. L'abbinamento del ministero sacerdotale al celibato non proviene infatti da un'ipotetica svalutazione della vita matrimoniale, ~~che non esiste,~~ ma dall'universalità della missione affidata. Chi è coniugato svolge dovutamente la missione della Chiesa nell'amore al coniuge e nell'educazione dei figli; chi è celibe svolge dovutamente la missione della Chiesa secondo una portata evangelizzatrice più ampia. La prassi diversa in oriente e occidente si corrisponde con il diverso collocamento dei gradi dell'Ordine nell'assetto missionario della Chiesa.

Conviene infine ricordare che in nessun caso — né in Oriente, né in Occidente, né nel grado diaconale, presbiterale o episcopale — è consentito il matrimonio dopo l'ordinazione, tranne i casi di dimissione previa dallo stato clericale. L'*impedimentum ordinis* lo renderebbe addirittura invalido.

## **VII. Gli effetti del sacramento dell'Ordine**

### *Il carattere indelebile*

Con l'ordinazione sacramentale il neo ministro è abilitato per agire come rappresentante di Cristo Capo, ricorda giustamente il Catechismo (n. 1581): una rappresentazione non

assimilabile a quella caratteristica della vita sociale e politica, e nemmeno a quella propria delle arti figurative, ma intesa — dalla mano dei Padri della Chiesa — come reale presenza del rappresentato nel rappresentante, che durante il ministero sacramentale diviene capacità per agire *in persona Christi*, come già ricordato. Tutto ciò si condensa nella nozione di *carattere* sacramentale dell'ordine, con cui s'indica quella capacità ontologica sacramentalmente ricevuta per agire in questo modo, la quale rimane nel soggetto in modo permanente e indelebile. Si dice perciò che *semel sacerdos, semper sacerdos*: una volta diventato sacerdote, si rimane tale per sempre. Ciò rende incoerente l'eventualità di un sacerdozio *ad tempus*, sia come attività da svolgersi *part-time*, sia in vista di un esercizio del ministero limitato nel tempo.

Va giustamente chiarito che nel caso in cui un ministro ordinato, sia per giusti motivi, sia per debolezza personale, non esercita più il ministero, non per questo smette di essere sacerdote. L'esistenza di una disciplina che regola la dispensa degli obblighi assunti con l'ordinazione, e che può in alcuni casi anche vietare l'esercizio delle funzioni sacerdotali, in nessun modo può essere considerata come eliminazione della realtà sacramentale previamente conferita. Diverso è invece il caso dell'eventuale dichiarazione di nullità dell'ordinazione, con la quale si accerta che, per ragioni che vanno ben dimostrate, l'ordinazione non era stata validamente conferita.

### *La grazia dello Spirito Santo*

Con l'ordinazione è anche conferita la grazia sacramentale, «per assumere nel modo dovuto gli uffici ecclesiastici» (Pio XII, *Sacramentum ordinis*), menzionata per ciascun grado nella formula liturgica consacratoria. Per i vescovi, è la grazia di «esercitare in maniera irreprensibile e in tuo onore la massima dignità sacerdotale», per i presbiteri, la grazia perché «adempiano fedelmente (...) il ministero del secondo grado sacerdotale», per i diaconi, il dono dello Spirito «che li fortifichi con i sette doni della tua grazia, perché compiano fedelmente l'opera del ministero».

La grazia dell'Ordine, in definitiva, insieme con la forza necessaria per l'efficace adempimento della funzione sacerdotale, conferisce all'ordinato un aiuto speciale contro le tentazioni che possono emergere nello svolgimento del ministero. Essa spinge a formare le coscienze dei fedeli non secondo il parere personale del ministro, ma secondo il volere di Dio, con il massimo rispetto della loro libertà e responsabilità personali. Essa imprime la prudenza pastorale che porta a dare ad ognuno quello che maggiormente gli conviene nel momento più opportuno. Nel ministero sacramentale, mentre il carattere garantisce l'efficacia dei

sacramenti in se stessi, la grazia s'indirizza a togliere ogni sorta di "meccanicismo" nel ministro, allontanando il pericolo di esercitare una *routine* o di divenire una specie di "funzionario" dei sacramenti.